

Corruzione approvato due giorni fa dal Senato

Corruttori dal penale

Corruttori al vero - La parola ai giudici

SOCIETÀ NON FALLIBILE E FATTURE FALSE

Una società di ridotte dimensioni (non fallibile) ha ricevuto fatture oggettivamente inesistenti che simulano l'acquisto di beni mai avvenuti. Nel conto economico tali beni sono indicati come acquistati e pertanto sono stati riportati fatti materiali non rispondenti al vero che hanno concretamente indotto in errore alcuni soci, i quali hanno così ritenuto l'impresa in perdita. In base al nuovo articolo 2621 bis, perché questo reato sia perseguito è necessaria la querela in quanto la società non è soggetta alle disposizioni sul fallimento

LE VENDITE IN NERO

Una società effettua vendite di beni in nero evadendo l'imposta sul reddito (Ires) e l'imposta sul valore aggiunto (Iva). Nel bilancio i ricavi sono così riportati per un importo inferiore a quello effettivo e quindi vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero. Ne consegue la commissione del falso in bilancio. Da valutare se nel caso specifico questi fatti, in ragione della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e gli effetti della condotta, possano ritenersi di lieve entità e quindi beneficiare della pena ridotta

LA SOVRAFATTURAZIONE DELLA SPA

Una spa ha annotato in contabilità delle fatture ricevute da fornitori in cui l'importo dei beni acquistati è fittiziamente incrementato del 20% per gonfiare i costi e le deduzioni ai fini fiscali. Con la presentazione della dichiarazione dei redditi il rappresentante legale commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni (parzialmente) inesistenti. Con la presentazione del bilancio, riportando nel conto

I RICAVI GONFIATI DELLA QUOTATA

Una società quotata in borsa, che attraversa un periodo di grave crisi economica e finanziaria, ha necessità di non presentare un bilancio da cui emerga una perdita di esercizio. Ciò al fine di evitare che gli istituti di credito possano ridurre gli affidamenti. Per questa ragione incrementa fittiziamente i ricavi simulando vendite di beni mai avvenute. Nel conto economico, tra i ricavi di esercizio, espone fatti materiali non rispondenti al vero. I

L'ANALISI

Andrea R. Castaldo

Poca deterrenza e troppa discrezionalità a pm e giudici

Del famoso programma di Ferdinando II di Borbone «Feste, farina e forca», il Governo dimentica i primi due e applica l'ultimo. È quanto emerge dal Ddl licenziato al Senato e in viaggio alla Camera per la definitiva approvazione. Infatti, l'insieme di disposizioni in tema di reati contro la pubblica amministrazione, le associazioni mafiose e il falso in bilancio trova il denominatore comune nel generalizzato aumento delle pene e nella complessiva severità repressiva. L'equazione tra inasprimento delle pene e diminuzione dei reati è però tutt'altro che certa e comunque non automatica come si vorrebbe far credere. Del resto, fin quando la riforma delle leggi penali consisterà nell'inseguire gli umori dell'opinione pubblica, sedandoli con l'illusione del diritto penale come panacea di ogni male, i nodi che asfissiano la legalità quotidiana saranno impossibili da sciogliere. Beccaria già ammoniva sull'illusoria efficacia general-preventiva della pena, se limitata alla sola fase della minaccia e non alla sua applicazione concreta. E uno degli aspetti critici del nostro sistema penale è la tensione dialettica tra due poli contrapposti, che si elidono a

serie di paletti in funzione di anticorpi. Si richiede così la «rilevanza» dell'esposizione di fatti materiali falsi o della loro omissione se imposta dalla legge e concernente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Ancora, la falsa notizia deve possedere l'idoneità concreta all'induzione in errore del terzo, rimarcandosi l'effettiva fraudolenza. Fanno da cerniera nella medesima direzione gli interventi sull'elemento psicologico; la condotta dovrà essere «consapevolmente» falsa (precisazione per la verità pleonastica), occorrerà il dolo specifico del fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La prova di quest'ultimo non sarà però affatto scontata: poiché per la sussistenza del reato non è necessario il raggiungimento di tale risultato, l'accertamento dello

IL PROBLEMA

Un intervento che sconta le contraddizioni del sistema penale del nostro Paese

scopo dell'azione sarà pressoché impossibile da dimostrare, trattandosi dell'introiezione psicologica del reo. Alle luci (soffuse) si contrappongono numerose ombre. Infatti, l'arricchimento della fattispecie quanto ai requisiti indispensabili per la tipicità consegna come riflesso condizionato un ampio potere in capo al pm e al giudice. Saranno costoro a dover decidere, esercitandosi in complessi ragionamenti tecnici, sulla definitiva offensività.

economico tra gli acquisti di beni dei fatti materiali non rispondenti al vero (importi superiori a quelli realmente sostenuti), è ipotizzabile il delitto di false comunicazioni sociali

soggetti consapevolmente coinvolti rischiano la contestazione del reato di false comunicazioni sociali per aver scientemente esposto fatti materiali non rispondenti al vero

LA GUIDA ONLINE



IL FOCUS IN VENDITA SUL SITO DEL SOLE

Sul sito del Sole 24 Ore è in vendita a 2,69 euro la versione digitale del Focus dedicato al «Perdono sui reati lievi». Sotto esame le regole in vigore da oggi

presenta per i reati societari, e quindi nella specie per il falso in bilancio, le medesime problematiche che si incontrano per i reati tributari: è necessario che non siano stati commessi altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Ne consegue che in presenza di violazioni contabili reiterate negli anni e quindi di falsi in bilancio commessi per più esercizi, non sarà possibile usufruire della non punibilità.

Da ricordare, infine, che, in ogni caso, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell'indagato e non in modo automatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vicenda: da un lato, la finalità rieducativa della pena, costituzionalmente imposta, e dunque un diritto penitenziario a essa informato, che ha reso meno afflittiva la sanzione detentiva e incerta nella reale durata; dall'altro, l'implementazione del catalogo dei reati, alcuni dal dubbio sapore offensivo e il generalizzato ricorso al carcere, specie in occasione di emergenze sociali.

Nel falso in bilancio le contraddizioni vengono a galla. Il nuovo reato abbandona il pregresso meccanismo della perseguibilità a querela, della distinzione tra pericolo e danno e abolisce la punibilità condizionata al superamento di soglie. In luogo di questo, viene disegnata una macrodistinzione tra società quotate e non, con inevitabile ripercussione sulla dosimetria sanzionatoria (3-8, 1-5 anni di reclusione).

La struttura del fatto tipico è invece simile: per evitare la divisibile preoccupazione che ricada nel perimetro penale ogni comunicazione sociale, anche senza valenza offensiva, la riforma si preoccupa di introdurre una

Se si aggiunge che per le società quotate la cornice di pena comporta il ricorso alle intercettazioni telefoniche, è facile immaginare come si assisterà a una vera e propria *fishing expedition*, dove la ricerca dell'eventuale falso in bilancio sarà il pretesto per l'esame della governance e delle politiche aziendali. Col timore che la divulgazione delle intercettazioni riguardi dati sensibili e possa persino cagionare turbative al mercato. Si pensi per gli istituti di credito alla valutazione delle partite incagliate o in sofferenza o, sul fronte omissivo, alla mancata segnalazione di indicatori di dissesto patrimoniale, per comprendere appieno la portata dirompente di un eccesso di discrezionalità.

Non da ultimo, analoghe preoccupazioni si registrano sull'introduzione dell'attenuante per fatti di lieve entità e soprattutto della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, la cui tecnica legislativa scadente si somma alla scarsa comprensione dei parametri ulteriori che il giudice dovrà utilizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchie auto e tasse. Risoluzione delle Finanze su bollo e Ipt

Fuori legge le esenzioni locali

Sul bollo auto, Regioni e Province autonome incassano il gettito e fissano le tariffe, ma sempre nei limiti stabiliti dalla legge nazionale. Così non possono stabilire esenzioni, come quelle che invece continuano ad essere in vigore in varie parti d'Italia per i veicoli ultraventennali, nonostante l'abolizione del beneficio disposta dall'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 666, legge 190/2014). Lo mette nero su bianco il dipartimento delle Finanze, nella risoluzione 4/DF del 1° aprile. Il dipartimento aggiunge che il principio vale anche per l'Ipt, che va alle Province. Ma tutto ciò non implica che d'ora tutti si uniformeranno immediatamente.

Infatti, i principi espressi dalle Finanze erano noti da anni agli addetti ai lavori, per essere stati espressi più volte anche dalla Consulta, come ricorda la stessa risoluzione, che li confer-

ma anche alla luce delle modifiche normative più recenti sul fronte del federalismo fiscale (Dlgs 68/2011). E sono stati anche ribaditi di recente in un question time dal sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti (si veda il Sole 24 Ore del 26 febbra-

IL CASO ULTRAVENTENNALI
Nonostante l'abolizione del beneficio prevista dalla legge di stabilità, alcune Regioni e Province autonome non si sono adeguate

io). Ma ancora oggi ci sono Regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e, parzialmente, Lombardia) dove il beneficio non è concesso solo ai veicoli ultraventennali (come vorrebbe la legge nazionale) ma anche agli ultraventennali.

L'estensione dell'agevolazione è allo studio anche in Veneto (alla vigilia delle elezioni regionali). La Basilicata, invece, sta revocando il regime speciale che aveva introdotto con legge regionale appena a fine gennaio.

Visto che la risoluzione richiama anche l'Ipt, vanno poi ricordati i problemi tra Stato e Province autonome, che non hanno applicato gli inasprimenti introdotti dalle manovre economiche del 2011. Il nodo sta nel fatto che le norme nazionali devono sempre rispettare gli statuti autonomi.

Bisognerà ora vedere se tutti si adegueranno ai principi espressi dalla risoluzione e in che tempi. In ogni caso, stando avanti la scrittura di un disegno di legge nazionale che dovrebbe fare ordine. Forse anche abolendo del tutto i benefici per i veicoli più anziani.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zioni: si pensi a un verbale contenente una pluralità di deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione (l'applicazione di una sola imposta fissa in questo caso è sostenuta dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 44/E/2011);

atto contenente una pluralità di procure, intendendosi: l'atto con il quale Tizio, Caio e Sempronio conferiscono procura a Mevio (che sia dovuta una sola imposta fissa lo dice la Dre Lombardia prot. n. 2011/40024 del 21 aprile 2011);

atto contenente la rinuncia a (o l'accettazione di) una eredità effettuata da più chiamati all'eredità (lo dice l'Agenzia nella risoluzione n. 18/E del 29 maggio 2013).

Alla luce di questo elenco, non si vede proprio perché l'atto che contenga una pluralità di cessioni di quote societarie debba pagare tante imposte fisse, quando invece l'atto che contiene tante procure o tante rinunce all'eredità ne possa pagare una sola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA